

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott.ssa Tiziana Gueli), ord. del 13.03.18

**Impugnazione cautelare – interesse ad impugnare.**

Anche a seguito di annullamento con rinvio pronunciato dalla Suprema Corte, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse l'appello avverso la misura cautelare personale nel caso in cui tale misura sia stata nelle more revocata, potendosi configurare un residuale interesse solo allorquando si voglia poi perseguire la strada della riparazione per ingiusta detenzione; profilo, quest'ultimo, che, tuttavia, deve essere necessariamente proposto in maniera specifica, anche rispetto al pregiudizio che potrebbe derivare da un'omessa pronuncia nella fase cautelare.